

FISCO E LAVORO

I chiarimenti delle Entrate/2. La circolare n. 31/E individua il momento determinante per la Regione

Addizionali, domicilio a inizio anno

Decisivo lo «stato» al 1° gennaio - Non rileva il cambio di residenza

Nevio Bianchi
Barbara Massara

■ L'addizionale regionale dovuta per il 2014 dovrà essere versata alla Regione in cui il contribuente aveva il domicilio fiscale al 1° gennaio, anche se nel frattempo ha cambiato residenza. Per i lavoratori dipendenti non si dovrà più quindi fare riferimento al domicilio fiscale in essere al 31 dicembre o al momento in cui è cessato il rapporto di lavoro nel corso del 2014.

vembre 2014, numero 175 (decreto semplificazioni). C'era qualche dubbio sul fatto che la misura, volta a semplificare e a uniformare le disposizioni in materia di addizionali regionali e comunali, decorresse dal periodo di imposta in corso al momento della entrata in vigore del decreto, e quindi dal 2014, o fosse necessario attendere un successivo decreto.

CONTI DA SISTEMARE

I datori di lavoro che hanno versato a un nuovo ente possono effettuare i conguagli a gennaio 2015

Questo perché l'articolo 9 del decreto legislativo rinvia a uno o più provvedimenti del direttore dell'agenzia delle Entrate l'individuazione dei termini (e delle modalità operative) delle nuove regole introdotte dagli articoli da 1 a 8 del decreto, ivi compresa cioè la semplificazione in materia di addizionale regionale.

L'agenzia delle Entrate chiarisce il dubbio precisando che relativamente al periodo d'imposta 2014, l'addizionale regionale all'Irpef sarà determinata con riferimento al domicilio fiscale all'1 gennaio 2014. In realtà che fosse questa l'interpretazione dell'Agenzia lo si era desunto anche dalle bozze del-

la CU 2015 per i redditi 2014, dove, con riferimento al domicilio fiscale, non viene più chiesto di indicare il domicilio fiscale al 31 dicembre 2014, ma solo quello all'1 gennaio.

Inoltre nelle istruzioni viene precisato che il sostituto deve informare il sostituto circa l'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi qualora in caso di cessazione del rapporto di lavoro durante l'anno, le addizionali regionali sono state operate e versate con riferimento al domicilio fiscale in essere a quel momento e non al primo gennaio. Questa informazione dovrà essere fornita nella certificazione unica attraverso

una annotazione contraddittoria con il codice GH.

È verosimile ritenere che anche in sede di conguaglio di fine anno ci possano essere stati molti datori di lavoro che, in caso di variazione durante il 2014, non siano riusciti a correggere il dato e quindi hanno calcolato l'addizionale con riferimento alla regione nella quale il lavoratore aveva il domicilio fiscale al 31 dicembre precedente al primo gennaio. In questo caso, considerato che le rate dell'addizionale si iniziano a trattenere a gennaio del 2015, si è ancora in tempo a rideterminare l'imposta correggendo i conguagli.



Professionisti. Deduzione senza limiti per le «uscite» relative a vitto e alloggio

Per i committenti sconto pieno

Giorgio Gavelli

■ Il nuovo testo del comma 5 dell'articolo 54 Tuir - in base al quale talune spese anticipate dal committente a favore del professionista non costituiscono compenso in natura per quest'ultimo - non si applica alle prestazioni diverse da quelle di vitto ed alloggio; per queste ultime, tuttavia, la deducibilità per il committente è da considerarsi piena (ove venga rispettato il requisito dell'inerenza), non applicandosi il limite del 75% previsto dall'articolo 109, comma 5, Tuir.

menti riguardanti i professionisti che emergono dalla circolare n. 31/E di ieri, con cui l'agenzia delle Entrate ha fornito un primo commento alle norme introdotte dal Dlgs 175/2014.

La modifica sui rimborsi spese decorre dal periodo d'imposta 2015 ed evita ai committenti, e ai loro consulenti lavoratori autonomi, l'applicazione della complessa procedura di cui alla circolare 28/E/2006, introdotta dopo che il DI

L'OPERATIVITÀ

Resta la procedura più complessa per le spese di viaggio La modifica decorre dal periodo d'imposta 2015

223/2006 aveva modificato l'articolo 54, comma 5, Tuir, prevedendo una deducibilità integrale delle spese di vitto e alloggio pre-pagate dal committente solo ove esposte analiticamente nella fattura del professionista. Dal prossimo anno, per effetto dell'articolo 10 del decreto semplificazioni, le spese alberghiere e di ristorazione sostenute direttamente dal committente in favore del professionista non costituiranno più compenso in natura per quest'ultimo, con la conseguenza che esse risulteranno sin dall'origine deducibili dal reddito del committente. Due i chiarimenti importanti giunti sul tema, uno positivo e uno negativo per i contribuenti. L'interpretazione favorevole riguarda i committenti, i quali, siano essi imprenditori o la-

voratori autonomi, quando contabilizzano la spesa di vitto ed alloggio del proprio consulente (i cui dati saranno indicati nel documento di spesa) non incontrano il limite del 75% ordinariamente previsto dagli articoli 109, comma 5, e 54, comma 5, Tuir, perché, secondo l'Agenzia, la funzione di tale spesa risulta ancora "assorbita" dalla natura professionale della prestazione resa dal lavoratore autonomo (come già avveniva in costanza della "vecchia regola"). Rigidamente letterale è, invece, l'orientamento assunto dalle Entrate con riferimento alla portata oggettiva della disposizione in questione, rivolta esclusivamente alle spese sostenute strettamente necessarie per svolgere l'incarico (risoluzione 49/E/2013).



Fisco e immobili/1. Interpretazione sistematica nella circolare n. 31/E

Iva al 22% per le case di lusso

Angelo Busani

■ Il concetto di fabbricato "di lusso" scompare dalla normativa inerente l'imposta sul valore aggiunto: non per una modifica legislativa, ma per effetto di una «interpretazione sistematica» operata dalla circolare n. 31/E del 30 dicembre 2014, emanata dall'agenzia delle Entrate a commento del decreto legislativo 175/14 sulle semplificazioni fiscali.

a) gli atti soggetti a imposta di registro dovevano avere a oggetto case non accatastate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 (senza che fossero più rilevanti le caratteristiche "di lusso" di cui al Dm 2 agosto 1969);

b) gli atti soggetti a imposta sul valore aggiunto invece dovevano continuare ad avere a oggetto case "non di lusso" (senza che fossero rilevanti le caratteristiche catastali dell'abitazione oggetto di acquisto).

LANOVITÀ

Aliquota al 4 e al 10% solo per i fabbricati che non fanno parte delle categorie catastali A/1, A/8 e A/9

dalle caratteristiche catastali della casa oggetto di acquisto mentre le sue eventuali caratteristiche "di lusso" non sono più rilevanti.

Senonché, questo intervento correttivo dell'agenzia non ha coperto tutti i casi in cui la legislazione vigente fa riferimento alle caratteristiche "di lusso". In particolare, il punto 127-undecies, della tabella A - parte III, allegata al Dpr 633/1972, da cui dipende l'applicazione dell'aliquota Iva del 10% alle cessioni di abitazioni (diverse da quelle per le quali è applicabile l'agevolazione "prima casa") continua ancor oggi a far riferimento alle «case di abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al decreto del Ministro delle

lavori pubblici 2 agosto 1969». Quindi, si verifica (stante il tenore letterale della norma in questione) l'esistente contraddittoria situazione: - se una casa (non accatastata come A/1, A/8 e A/9) è "di lusso", può essere comprata come "prima casa" con l'Iva al 4%; ma, se l'acquirente non ha le caratteristiche per poter beneficiare dell'agevolazio-

ne (ad esempio, si tratta di un soggetto già proprietario di altra abitazione nel medesimo Comune), le caratteristiche "di lusso" impediscono l'applicazione dell'aliquota del 10% e trascinano questa cessione nell'alveo dell'aliquota ordinaria del 22%;

- viceversa, alla cessione di una casa che sia accatastata in una categoria catastale "di pregio" (A/1, A/8 e A/9) e che perciò non possa beneficiare dell'aliquota del 4%, deve essere applicata l'Iva al 10%.

Per rimediare a questa paradossale situazione, ora la circolare 31/E sostiene dunque che, per effetto di una "interpretazione sistematica", il punto 127-undecies dell'Iva va letto come non più facente riferimento alle case "non di lusso", ma alle case "non accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9", con la coerente conseguenza che, ad esempio:

- un appartamento A/1 non può essere acquistato come "prima casa" e deve essere fatturato al 22%;
- un appartamento A/2 può essere acquistato come "prima casa" al 4% oppure, senza agevolazione "prima casa", con fattura che esponga l'Iva al 10%.



Fisco e immobili/2. Le indicazioni della risoluzione n. 118/E

Pertinenze, bonus 50% per le spese notarili

■ Anche la fattura del notaio relativa a un atto con il quale il sottotetto recuperato è asservito al sottostante appartamento rientra tra i costi di cui il contribuente può domandare la detrazione dall'Irpef conseguente all'effettuazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Lo afferma la risoluzione dell'agenzia delle Entrate n. 118/E del 30 dicembre 2014.

per l'effettuazione dell'intervento di recupero del sottotetto «compone la corrispondenza del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione»; e, d'altro lato, che detto contributo è ridotto alla metà «qualora il richiedente la concessione provveda, contestualmente al rilascio della concessione, a registrare ed a trascrivere, presso la competente conservatoria dei registri immobiliari, dichiarazioni notarili con le quali le parti rese abitabili costituiscono pertinenza dell'unità immobiliare principale».

Con questo atto di destinazione

IL PUNTO

Premiato l'obiettivo di recuperare un sottotetto con finalità abitative L'intervento rientra fra quelli agevolati con la detrazione

Il recupero a fini abitative del sottotetto di un edificio è senz'altro, infatti, un intervento rientrante in una delle categorie degli interventi di recupero ammesse a detrazione (manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia); ed è principio consolidato che, tra i costi detraibili relativi a tali interventi, siano comprendibili non solo quelli direttamente relativi alle opere edilizie, ma anche quelli inerenti le occorrenti formalità burocratiche; ad esempio, con le circolari 57/E/98 e 121/E/98 è stato precisato che tra gli oneri che danno diritto alla detrazione rientrano, tra gli altri: le spese per l'imposta sul valore aggiunto, per l'imposta di bollo e per i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le denunce di inizio lavori nonché per gli oneri di urbanizzazione.

Ebbene, con la risoluzione in esame, l'agenzia delle Entrate ammette alla detrazione il costo di questo atto recante il vincolo di pertinenza, in quanto atto occorrente per ottenere (con oneri ridotti) il rilascio del titolo abilitativo comunale necessario per poter procedere all'esecuzione dei lavori di recupero del sottotetto.



Decreto Mef. Verso la Gu

San Marino: a breve in white list

Giorgio Costa

■ San Marino entra ufficialmente nella white list fiscale. Fonti sammarinesi confermano l'avvenuta firma del decreto da parte del ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, e l'imminente pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale. Il segretario di Stato per le Finanze e bilancio, Gian Carlo Capicchioni, e il segretario di Stato Affari esteri, Pasquale Valentini, esprimono soddisfazione per la notizia, che conferma i buoni rapporti tra i due Stati.

«La formalizzazione di questo atteso passaggio - spiegano - rappresenta un tassello importante per la piena integrazione tra i sistemi economici dei due Stati ed è la dimostrazione di un rapporto di concretezza e reciproca fiducia».

La pace fiscale giunge al termine di un percorso di avvicinamento che si era avviato nel 2009 ma aveva poi subito una brusca frenata culminata con la decisione dell'allora ministro delle Finanze, Giulio Tremonti, di imporre oneri documentali particolarmente severi agli operatori italiani che intrattenevano rapporti economici con soggetti sammarinesi. Di fatto compromettendo le relazioni economiche tra i due Paesi e creando le condizioni, specie con la normativa sullo scudo fiscale, per un massiccio rientro di capitali che ha messo in forte difficoltà l'economia del "Titano". Difficoltà che si sono poi riverberate anche sulle migliaia di italiani che lavorano a San Marino. Poi il governo sammarinese ha intrapreso con decisione la via della collaborazione con le autorità italiane e da una parte la caduta del segreto bancario e dall'altra l'accordo di cooperazione per la lotta al riciclaggio hanno creato le condizioni per una reciproca fiducia sfociata prima nella fuoriuscita dalla black list con un decreto del 14 febbraio scorso e ora nell'ingresso nella white list.

Previdenza. In Gazzetta il decreto sullo slittamento

Dal 2016 serviranno quattro mesi in più per andare in pensione

■ Come previsto dalle stime della riforma delle pensioni Fornero, dal 2016 per ottenere la pensione occorrerà aspettare 4 mesi in più. È la conseguenza del miglioramento della speranza di vita, certificata dalla Ragioneria dello Stato, con la conseguenza di requisiti più severi per l'accesso alla pensione. Il decreto del ministero dell'Economia 16 dicembre 2014 è stato pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale» del 30 dicembre, senza ritardi rispetto al ruolo di marcia fissato dal Dl 201/2011, convertito nella legge 2014/2011.

settore privato occorreranno 65 anni e sette mesi, per le autonome 66 anni e un mese. In parallelo si innalzeranno i requisiti di età per le pensioni calcolate con il contributivo puro (63 anni e sette mesi).

Anche per coloro a cui si applica ancora il sistema delle quote, primi fra tutti i lavoratori occupati in attività usuranti, la somma tra contributi ed età anagrafica si innalzerà di altri quattro mesi e così pure l'età minima per accedere al trattamento.

N.T.

Inps. «Niente nuova data»


A gennaio assegni pagati il 1° e il 16

■ A gennaio l'Inps pagherà le pensioni il giorno 1° e il 16 del mese, come avvenuto finora, ignorando quanto previsto dalla legge di stabilità (190/2014). A precisarlo è lo stesso istituto di previdenza in una nota emessa ieri. «Gli assegni verranno liquidati come sempre il primo del mese e il 16 del mese, a seconda che si tratti rispettivamente di pensioni Inps o ex Inpdap».

In base a quanto contenuto nella legge di stabilità, invece, al fine di semplificare le procedure e ridurre i costi a carico dell'istituto, la liquidazione della pensione per chi è titolare di più assegni dovrebbe avvenire in un'unica data, al di

ogni mese. La nota dell'Inps, nella prima parte, lascia intendere che l'eccezione riguarderà solo gennaio in quanto «resterà da trovare per i mesi successivi una soluzione». Tuttavia la nota prosegue affermando che «l'istituto sta studiando modalità che non penalizzino i pensionati, evitando di procrastinare anche di pochi giorni il pagamento delle loro spettanze... è ferma intenzione dell'istituto non creare danno ai pensionati. Inps farà di tutto per non introdurre una nuova scadenza di pagamento, che non sia il primo e il 16 del mese».

Dunque, sembra poter si concludere che anche in futuro la scadenza del giorno 10 prevista dalla legge di stabilità non verrà rispettata.



DA DOMANI

Ex Enpals nel flusso Uniemens

■ Da domani il flusso Uniemens imbarcherà anche i dati dei lavoratori iscritti ai Fondi pensioni dello spettacolo (Fpls) e degli sportivi professionisti (Fpsp). Dal 2015 tutti i valori (che per l'Enpals venivano indicati in centesimi) dovranno essere arrotondati all'unità di euro.

La novità viene ricordata dall'Inps nella circolare 194/2014 di ieri con il vademecum sulle operazioni di conguaglio previdenziale. L'approfondimento, curato da Antonio Canniotè e Giuseppe Maccaroni sul Quotidianolavoro.ilssole24ore.com).



Finanziamenti. Il valore perde lo 0,05% e si attesta al 2,68%

Credito agevolato, il tasso ricomincia a scendere

Alessandro Spinelli

■ L'anno si apre con una nuova inversione di tendenza per il tasso di riferimento per il credito agevolato a industria, commercio, artigianato, editoria, industria tessile e zone sinistrate del Vajont (settore industriale), la cui misura in vigore dal 1° gennaio si riporta sul valore di 2,68% con un decremento dello 0,05% rispetto al 2,73% in vigore a dicembre.

base alle commissioni onnicomprensive a favore degli istituti di credito in vigore per l'anno 2014. Pertanto, in caso di variazione di queste commissioni per l'anno 2015, anche i valori dei tassi di riferimento e dei tassi agevolati ad essi collegati varieranno retroattivamente dal 1° gennaio.

Si segnala una nuova diminuzione, dopo quella del 1° novembre, nell'andamento del tasso di riferimento comunitario da applicare per le operazioni di attualizzazione e rivalutazione per concessione di incentivi a favore delle imprese. Il valore di questo indicatore resta infatti fissato dal 1° gennaio sul valore di 1,34% (0,34 tasso base maggiorato di 100 punti) con un decremento dello 0,10% rispetto al precedente valore di 1,44.

Resta stabile il tasso di sconto comunitario dopo l'ultima variazione decisa dalla Banca Centrale Europea che ha diminuito il livello del tasso minimo di offerta sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'eurosistema, con validità a partire dall'operazione

con regolamento 10 settembre 2014, fissando il valore del parametro all'attuale 0,05% rispetto alla precedente misura dello 0,15% con una diminuzione complessiva dello 0,10%.

Si rileva una nuova inversione nella tendenza anche nell'evoluzione dei valori dei rendimenti effettivi lordi dei titoli pubblici; il dato per novembre 2014 del Rendistato si fissa infatti al 1,705% con una sia pur lieve variazione in diminuzione pari allo 0,052%, rispetto al valore di 1,757% di ottobre.

Ricordiamo che all'andamento del Rendistato è direttamente legato il valore del tasso di riferimento di cui rappresenta la componente variabile, unitamente al valore della commissione onnicomprensiva a favore degli istituti di credito che, al contrario, resta fissa per tutto l'anno.



I riferimenti per alcuni settori

Valori in percentuale

Operazioni di durata superiore a 12 mesi	A	B	C	D
Annotazioni	Provvista	Commiss.	Tasso	Var.
LEGGI 1760/28 - CREDITO AGRARIO DI ESERCIZIO				
Operazioni di durata superiore a 12 mesi	1,75	0,93	2,68	-0,05
LEGGI 1760/28; 153/75 - CREDITO AGRARIO DI MIGLIORAMENTO				
Contratti definitivi stipulati nel 2010	1,75	1,18	2,93	-0,05
Contratti definitivi stipulati nel 2010, relativi a contratti condizionati stipulati sino al 2009	1,75	1,18	2,93	-0,05
LEGGI 326/68 - CREDITO TURISTICO-ALBERGHIERO				
Operazioni di durata superiore a 18 mesi	1,75	0,98	2,73	-0,05
LEGGI 475/78; 865/71; 357/64; 326/88 - CREDITO FONDARIO-EDILIZIO				
Contratti definitivi stipulati nel 2010	1,75	0,88	2,63	-0,05
Contratti definitivi stipulati nel 2010, relativi a contratti condizionati stipulati sino al 2009	1,75	0,88	2,63	-0,05
LEGGI 949/52 - CREDITO ALL'ARTIGIANATO				
Operazioni di durata superiore a 18 mesi	1,75	0,98	2,73	-0,05
LEGGI 234/78 - CREDITO NAVALE				
Variazione semestrale	1,75	0,93	2,68	-0,50

Nota: A) I valori del costo della provvista variano tutti i mesi pur restando uguali tra di loro, ad eccezione del credito navale, la cui variazione è semestrale. B) I valori restano costanti tutto l'anno. C) I valori variano ogni mese salvo per il credito navale che ha variazione semestrale. D) Rispetto ai valori precedenti

